

Comune di TERAMO

(Provincia di TERAMO)

**Regolamento per la
disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

**Approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 38 del 29/08/2014,
come modificato dalla Delibera del
Consiglio Comunale n. 49 del 30/07/2015
e dalla Delibera del Consiglio Comunale
n. 10 del 26/04/2016 e n.14 del 28/3/2019**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Presupposto
Art. 3	Soggetto attivo
Art. 4	Componenti del tributo
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 5	Oggetto del titolo
Art. 6	Presupposto dell’imposta
Art. 7	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
Art. 8	Base imponibile dei fabbricati
Art. 9	Base imponibile delle aree edificabili
Art. 10	Determinazione del valore imponibile dei terreni edificabili
Art. 11	Indennità di espropriazione
Art. 12	Definizione di abitazione principale
Art. 13	Detrazione per l’abitazione principale
Art. 14	Applicazione di aliquote ridotte
Art. 15	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e unità immobiliari possedute da cittadini residenti all’estero
Art. 16	Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 17	Esenzioni
Art. 18	Quota statale del tributo
Art. 19	Versamenti ed interessi
Art. 20	Dichiarazione
Art. 21	Istituti deflativi del contenzioso
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 22	Presupposto
Art. 23	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 24	Soggetti passivi
Art. 25	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 26	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 27	Determinazione della superficie tassabile
Art. 28	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni di superfici
Art. 29	Determinazione della tariffa
Art. 30	Istituzioni scolastiche statali
Art. 31	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 32	Piano finanziario

Art. 33	Articolazione delle tariffe
Art. 34	Calcolo della TARI per le utenze domestiche
Art. 35	Calcolo della TARI per le utenze non domestiche
Art. 36	Obbligazione tributaria
Art. 37	Riduzioni della TARI connesse all'effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
Art. 38	Riduzione per le utenze non stabilmente attive
Art. 39	Riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizi
Art. 40	Speciali agevolazioni per particolari situazioni economico-sociali o di interesse pubblico
Art. 40-bis	A agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici
Art. 41	Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni
Art. 42	Tributo giornaliero
Art. 43	Tributo provinciale
Art. 44	Riscossione
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Art. 45	Presupposto e finalità
Art. 46	Soggetti passivi
Art. 47	Immobili soggetti al tributo
Art. 48	Determinazione della base imponibile
Art. 49	Aliquote del tributo
Art. 50	Detrazioni
Art. 51	Riduzioni ed esenzioni
Art. 52	Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 53	Versamento del tributo
Art. 54	Importi minimi
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 55	Dichiarazione
Art. 56	Dichiarazione TARI
Art. 57	Rimborsi e compensazione
Art. 58	Funzionario responsabile
Art. 59	Verifiche ed accertamenti
Art. 60	Sanzioni ed interessi
Art. 61	Contenzioso - Accertamento con adesione
Art. 62	Riscossione coattiva
Art. 63	Importi minimi
Art. 64	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 65	Trattamento dei dati personali
Art. 66	Norma di rinvio

Art. 66- bis	Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi ed all'incentivazione dei dipendenti
Art. 67	Entrata in vigore e norme finali

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicazione dell'imposta unica comunale (**IUC**) nel Comune di Teramo, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'Imposta Unica Comunale (**IUC**) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Teramo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (**TARI**), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Teramo dell’Imposta Municipale Propria (IMU), istituita dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011, disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, dall’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. Il presente Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 Dicembre 1997 e dall’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Teramo.

ART. 6

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L’imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA EDIFICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate

secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale adottato.

Sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali come definiti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata, a cura dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Teramo, al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile.

ART. 8 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della Legge n. 662 del 23 Dicembre 1996, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011, così come di seguito esplicitati:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A10) e categorie C2, C6 e C7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5;
- 80 per la categoria catastale D5 e A10;
- 65 per il gruppo catastale D, escluso D5;
- 55 per la categoria catastale C1.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3, dell'articolo 5, del D. Lgs. n. 504/92.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

ART. 9 BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Il Comune, con apposita Deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 10 DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE DEI TERRENI EDIFICABILI

1. Il **Valore Imponibile** a base di calcolo V_{IMU} per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dei terreni edificabili viene stabilito come segue:

$$V_{IMU} = V_T * C_R$$

dove V_T rappresenta il **Valore Tabellare** e C_R rappresenta il **Coefficiente di Riduzione** determinato in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del **Lotto Imponibile**.

2. Per **Lotto Imponibile** si intende il compendio di proprietà costituito da una o più particelle catastali, appartenenti alla stessa ditta catastale, che hanno la medesima destinazione urbanistica, ovvero riconducibile alla medesima zona omogenea ai sensi del D.M. 1444/1968 in vigore. Tale circostanza viene sempre e comunque posta alla base di ogni valutazione di merito e nell'applicazione dei coefficienti di riduzione appresso specificati.

3. Per **Valore Tabellare** si intende il valore base riferito alla specifica destinazione urbanistica ed alla specifica sub-zona territoriale per l'anno imponibile corrente. Il valore tabellare è periodicamente approvato con apposita Deliberazione da parte dell'Amministrazione.

4. Per **Coefficiente di Riduzione C_R** si intende il risultato della sovrapposizione degli effetti dei coefficienti di **ubicazione C_1** , di **forma C_2** e di **sfruttamento C_3** , come di seguito riportato,

$$C_R = [100 - (C_1 + C_2 + C_3)]\%$$

dove il:

- **coefficiente di ubicazione C_1** rappresenta il peso delle caratteristiche estrinseche del lotto imponibile in termini di:
 1. **accessibilità ($C_{1,1}$)** se esistono accessi adeguati, carrabili, da pubblica viabilità;
 2. **esposizione ($C_{1,2}$)** se la giacitura del lotto è assoluta e/o non pregiudicata da ostacoli naturali e artificiali;
 3. **prossimità ($C_{1,3}$)** se la distanza dai servizi primari e dalle reti di distribuzione non risulta particolarmente onerosa nella realizzazione degli allacci;
- **coefficiente di forma C_2** rappresenta il peso delle caratteristiche intrinseche del lotto imponibile in termini di:
 1. **morfologia ($C_{2,1}$)** se la presenza di elementi naturali sfavorevoli ne condizionano la praticabilità;
 2. **geometria ($C_{2,2}$)** se la forma geometrica non è riconducibile a figure regolari idonee all'edificazione;
 3. **dimensione ($C_{2,3}$)** se la superficie del lotto imponibile risulta inferiore al lotto minimo insediabile;
- **coefficiente di sfruttamento C_3** rappresenta il peso delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del lotto imponibile in termini di:
 1. **vincoli sovraordinati ($C_{3,1}$)** se la presenza vincoli paesaggistici, ambientali, etc. non ne pregiudica il pieno ed efficace utilizzo;

2. **servitù prediali (C3,2)** se la presenza di servitù di passaggio, di acquedotto, di elettrodotto, o altro diritto a favore di terzi non ne limita o impedisce l'edificazione;
3. **saturazione (C3,3)** se la volumetria utile di edifici esistenti non assorbe in tutto o in parte la capacità edificatoria del lotto imponibile e/o la realizzazione delle residue potenzialità edificatorie può avvenire nel rispetto delle vigenti N.T.A. del PRG.
5. I coefficienti di riferimento posti a base di calcolo possono essere applicati qualora ricorrano delle condizioni di effettivo svantaggio o limitazione del diritto edificatorio acquisito. Il peso ponderale degli stessi è oggetto di valutazione ed applicazione secondo il seguente schema.

	CRITERIO	PESO PONDERALE	APPLICABILITÀ
coefficiente di ubicazione C₁ ⇨ 30	<u>accessibilità (C1,1)</u>	<i>Fino a 9</i>	<i>Mancanza/impossibilità di accesso carrabile o di dimensione inferiore a 2,40 mt.</i>
	<u>esposizione (C1,2)</u>	<i>Fino a 9</i>	<i>Giacitura prevalente a Nord Nord-ovest, oppure in presenza di grossi ostacoli naturali (rupi, boschi d'alto fusto, etc.)</i>
	<u>prossimità (C1,3)</u>	<i>Fino a 12</i>	<i>Allaccio alle reti di pubblici servizi con costi superiori agli oneri di urbanizzazione.</i>
coefficiente di forma C₂ ⇨ 45	<u>morfologia (C2,1)</u>	<i>Fino a 15</i>	<i>Pendenza media superiore al 35% su almeno il 50% superficie del lotto imponibile.</i>
	<u>geometria (C2,2)</u>	<i>Fino a 15</i>	<i>Forma non riconducibile a geometrie regolari come il quadrato o il rettangolo, oppure con rapporto (b/h)>5 nel caso in cui (bxh) > 2000 mq.</i>
	<u>dimensione (C2,3)</u>	<i>Fino a 15</i>	<i>Per lotti imponibili inferiore a 400 mq.</i>
coefficiente di sfruttamento C₃ ⇨ 60	<u>vincoli sovraordinati (C3,1)</u>	<i>Da 9 a 15</i>	<i>In presenza di vincoli sovraordinati che coprono almeno il 60% del lotto urbanistico, e nel caso di effettiva inapplicabilità dell'art. XIII delle NTA .</i>
	<u>servitù prediali (C3,2)</u>	<i>Fino a 15</i>	<i>Qualora la sagoma planoaltimetrica di massimo ingombro sia limitata o ridotta a dimensioni incompatibili con l'edificazione</i>
	<u>saturazione (C3,3)</u>	<i>Fino a 30</i>	<i>Nel caso il lotto imponibile costituisce pertinenza di un fabbricato esistente la cui volumetria assorbe in tutto o in parte la capacità edificatoria del lotto stesso.</i>

6. Il peso ponderale dei singoli coefficienti viene valutato per interpolazione lineare riferendo lo zero in corrispondenza del valore minimo di applicabilità.

7. Qualora la sommatoria delle fattispecie comportanti l'applicazione dei vari coefficienti, d'anzì riportati, determini un valore del Coefficiente di Riduzione C_R superiore all'80%, verrà assunto un **valore forfetario** di quest'ultimo (C_R) **pari al 20%**.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo del Regolamento, il contribuente dovrà presentare apposita domanda, sulla base della modulistica predisposta, presso il competente Ufficio Tributi, corredata di ogni documentazione atta a comprovare l'esistenza delle varie tipologie di coefficienti di abbattimento (planimetrie catastali, aerofotogrammetrie, foto aeree, rilievi planoaltimetrici, documentazione fotografica o quant'altro ritenuto necessario ai fini di una corretta ed esaustiva valutazione di tutti gli aspetti). Qualora si intenda comprovare, altresì, la presenza di situazioni di rischio geomorfologico e/o idrogeologico, la documentazione dovrà essere integrata da un'apposita relazione a firma di un tecnico abilitato, attestante le situazioni d'anzì menzionate.

9. In considerazione delle disposizioni e dei limiti alla qualificabilità stabiliti dalle vigenti N.T.A. del P.R.G., per i terreni per servizi ed attrezzature pubbliche o comunque preordinati all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti, ricompresi in zone destinate a:

a) Servizi pubblici di quartiere e altre aree di interesse pubblico

- zone G1, per l'istruzione;
- zone G2, per attrezzature civili di interesse comune;
- zone G3, per attrezzature religiose di interesse comune;
- zone G4, a verde attrezzato;
- zone G5, a verde sportivo;
- zone G6, per parcheggi pubblici;

b) Attrezzature pubbliche, o private di uso pubblico, di interesse generale (zone F1)

- zone F1.1, edifici per l'istruzione superiore, culturali, ospedalieri e per altre attrezzature sanitarie, uffici e servizi pubblici
- zone F1.2, aree per impianti sportivi
- zone F1.4, aree pubbliche attrezzate per attività espositive
- zone F1.5, aree per attrezzature tecnologiche, limitatamente alle Aree cimiteriali (Art.IV.2, punto 8.2 della N.T.A. del PRG);

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è sospesa sino a quando gli stessi non siano interessati da procedimenti attuativi di iniziativa pubblica o privata inclusi negli elenchi annuali delle opere pubbliche di cui ai Programmi Triennali dei Lavori Pubblici.

10. Nel caso di espropriazione di detti beni immobili sarà dovuto da parte del soggetto passivo di imposta espropriato l'importo dell'imposta dovuta dallo stesso o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni antecedenti calcolata sulla base del Valore Tabellare per la specifica destinazione urbanistica e per la specifica sub-zona territoriale per l'anno imponibile attualizzato sulla base dei coefficienti ISTAT. La suddetta imposta sarà detratta dall'indennità di espropriazione dovuta determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

ART. 11 **INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE**

1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

ART. 12
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 13
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 14
APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE

1. E' prevista l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria deliberata per i seguenti immobili:
 - a) unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali da A/2 ad A/5 concesse in locazione da proprietari persone fisiche con contratto registrato a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/98, art. 2, commi 3 e 4 e art. 5, ivi comprese le locazioni ad uso transitorio concesse agli studenti universitari;
 - b) unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali da A/2 ad A/5 concesse in uso gratuito, dal possessore a parenti in linea retta, ascendenti o discendenti, fino al primo grado;
 - c) unità immobiliari possedute da soggetti passivi IRES;
 - d) unità immobiliari non produttive di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR;
 - e) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate e che non siano assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente Regolamento;
 - f) aree edificabili;
 - g) Immobili uso produttivo gruppo D;
 - h) Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero;
 - i) Fabbricati di interesse storico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
2. Per usufruire dell'aliquota ridotta prevista dal presente articolo, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Teramo, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'imposta, apposita comunicazione scritta utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune.

3. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 (settantacinque) per cento.

4. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50 (cinquanta) per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione della riduzione indicata, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Teramo, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'imposta, apposita comunicazione scritta utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune.

ART. 15

UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI ED UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 16

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004;

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, è applicata un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria deliberata.

3. L'inagibilità o inabitabilità deve comunque consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorre la seguente condizione: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e verticali (muri perimetrali o portanti) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone e che di fatto rendono i fabbricati assolutamente incompatibili con l'uso al quale erano destinati.

4. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso. Ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.

5. Non costituisce motivo di riduzione d'imposta l'inagibilità o inabitabilità per il solo mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). E' necessario che l'inagibilità o l'inabitabilità sussistano congiuntamente all'assenza di utilizzo. In entrambi i casi le condizioni devono essere state già indicate nella Dichiarazione annuale IMU o in apposita domanda, secondo la modulistica messa a disposizione dell'Ufficio IMU, allegando alla stessa la relativa documentazione sopra citata.

6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

7. L'Ufficio Tributi in caso di dichiarata inagibilità o inabitabilità, invierà tutta la documentazione al competente Ufficio Tecnico per l'adozione dei necessari provvedimenti atti ad eliminare le situazioni di eventuale pericolo.

ART. 17 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/92. Sono, altresì, esenti:

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;

- i terreni agricoli:

a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ovvero

b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D. L. n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito in L. n. 133/94 del Comune di Teramo.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28/10/2013, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

6-bis. Sono esenti dall'imposta gli immobili e i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi con esclusione

degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; tale agevolazione è concessa su richiesta del contribuente interessato e si applica solo se vi è identità tra soggetto di imposta e titolare dell'esercizio commerciale ed artigianale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori e solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

ART. 18 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
8. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
9. Con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote è possibile individuare le fattispecie cui applicare, per la quota di competenza comunale, aliquote agevolate.
10. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
11. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 19 VERSAMENTI ED INTERESSI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012 ovvero mediante i servizi di pagamento elettronico predisposti dal Comune di Teramo, tramite il sito istituzionale, ai sensi dell' art. 1 comma 688, della L. 147/2013.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad Euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo
5. Sulle somme dovute per imposta, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 20 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito

decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

ART. 21

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs n. 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs n. 218/1997.

2. Sono altresì applicati, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs n. 218/1997.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 22 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. La titolarità della tassa ai fini della riscossione sia diretta che coattiva è del Comune. L'applicazione e la gestione del servizio amministrativo della riscossione è affidata al SOGGETTO GESTORE, in qualità di gestore unico del ciclo dei rifiuti urbani, come previsto dal relativo contratto di servizio ed avviene mediante l'istituto Sportello, in applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale e delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 23

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29 giugno 1994 e nel Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30 luglio 2015.

ART. 24

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 25, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 25
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 26
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - unità immobiliari non allacciate ai servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, ad esclusione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7; l'attivazione di uno solo dei servizi indicati costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
 - unità immobiliari dichiarate inagibili dagli organi competenti;
 - i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature, quali i locali caldaia per riscaldamento, gli impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, le celle frigorifere, i locali muniti di impianti di essiccazione e stagionatura privi di stabile presenza umana, i vani ascensori, le cabine elettriche ed elettroniche, i silos;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, bar, sale di accesso o di attesa, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose o dove si svolgono esclusivamente attività di assistenza e beneficenza giuridicamente autorizzate e riconosciute;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio:
 - le superfici delle parti comuni degli edifici adibite in via esclusiva all'accesso alle singole unità immobiliari;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - tettoie aperte da ogni lato e destinate esclusivamente a parcheggio dipendenti dell'attività ed a titolo gratuito alla clientela;
 - le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - le aree scoperte in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - le aree scoperte o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da destinare esclusivamente alla demolizione;
 - le aree scoperte visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
 - le aree scoperte adibite a verde ed a parcheggi privati;
 - le aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio di dipendenti e clienti.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 27

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TIA, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, lo sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE) provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente un'altezza superiore a mt. 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 28.

ART. 28

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI DI SUPERFICI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, **in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, pertanto, soggette a TARI:

- a. le superfici o porzioni di esse degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano prevalentemente rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, con la esclusione della parte abitativa della casa colonica, nonché dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola o diversamente utilizzate,

ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;

c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla TARI di cui al comma precedente, devono presentare allo Sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE) una dichiarazione attestante le superfici ove si formano i rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati agli urbani e contenente la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, unitamente, a pena di inammissibilità, alla documentazione comprovante l'osservanza della vigente normativa sullo smaltimento dei predetti rifiuti.

3-bis. Il gestore dello sportello deve dare risposta alle istanze di cui al comma precedente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, trascorso il quale si considereranno accolte (silenzio assenso).

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la **contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati**, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera **forfettaria** applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti.....65%
- autocarrozzerie e verniciatori in genere.....65%
- galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie..... 65%
- laboratori fotografici o eliografici.....65%
- tipografie, stamperie, serigrafie, laboratori per incisori e vetrerie.....65%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali.....65%
- laboratori radiologici ed odontotecnici e laboratori di analisi non facenti parte di strutture sanitarie.....50%
- ambulatori medici, dentistici e veterinari.....50%
- distributori di carburanti, autolavaggi ed elettrauto.....75%
- rigenerazione di cartucce toner per stampanti, fotocopiatrici, ecc.....75%
- caseifici.....45%

5. Per le attività di cui al precedente comma, i titolari delle Ditte interessate potranno presentare istanza di applicazione della superficie utile ridotta in base alle rispettive misure percentuali ivi indicate al competente Sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE) unitamente, a pena di inammissibilità, alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi in conformità con la specifica normativa vigente in materia. Le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio ai fini dell'applicazione della superficie ridotta spettante con efficacia dal corrispondente anno; in caso contrario la superficie ridotta in questione sarà applicata a decorrere dall'anno successivo.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono **in via esclusiva** rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 29
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 33 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 30
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 31
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 32

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 33

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'art. 35 del presente regolamento.
3. La categoria delle utenze domestiche comprende gli immobili adibiti ad abitazioni civili. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni e le comunità.

ART. 34

CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Vengono così definite:
 - a) *Utenze domestiche di soggetti residenti*: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
 - b) *Utenze domestiche di soggetti non residenti*: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Il numero dei componenti dei nuclei familiari, ai fini della determinazione della tariffa, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o

affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica. Per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di 2 con superficie imponibile sino a 60 mq; 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.; 4 con superficie imponibile sino a 100 mq.; 5 con superficie sino a 120 mq.; 6 con superficie superiore, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune. Nel caso di abitazioni non occupate, la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 2 con superficie imponibile sino a 60 mq; 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.; 4 con superficie sino a 100 mq.; 5 con superficie sino a 120 mq.; 6 con superficie superiore.

3. Lo Sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE) è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti il nucleo familiare, previa presentazione di adeguata documentazione ovvero nei seguenti casi:

- persona ricoverata in casa di riposo;
- persona detenuta in istituto penitenziario.

Qualora l'applicazione del presente comma comporti l'azzeramento del numero degli occupanti, si applica la riduzione prevista all'art. 38, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.

4. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Sud). Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA	KA - COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

5. La parte variabile della TARI è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, tabella 2. Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA	KB - COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITA' PER NUMERO DI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA
1	0,80
2	1,80
3	2,10
4	2,40
5	2,90
6 o più	3,40

6. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non costituenti pertinenza di unità abitativa, si stabilisce che il numero degli occupanti è posto uguale ad uno e sono assoggettate a tributo indipendentemente dalla presenza di arredo o di allacciamento ai servizi pubblici.

ART. 35

CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della TARI è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a TARI e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D. P.R. n. 158/1999, tabella 3a (Sud). Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti tenuto conto dei dati storici dei rifiuti conferiti da determinate categorie:

ATTIVITA'	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45
2. Cinematografi e teatri, emittenti radiotelevisive	0,47
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63
5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie	0,59
6. Esposizioni ed autosaloni	0,50
7. Alberghi con ristorante, agriturismi	1,01
8. Alberghi senza ristorante	0,85
9. Case di cura e riposo	1,13
10. Ospedali	1,13
11. Uffici, agenzie, studi professionali	0,90
12. Banche e istituti di credito	1,13
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50
15. Negozi part.ri, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli e antiqu.	0,91
16. Banchi di mercato beni durevoli, posteggi mercato	1,67
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,94
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,50
23. Mense, birrerie, hamburgerie	2,50
24. Bar, caffè, pasticceria	2,30
25. Supermer., pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56
26. Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino	1,56
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,00
28. Ipermercati di generi misti	1,65
29. Banchi di mercato generi alimentari	3,00
30. Discoteche, night club	1,91
31. Bed & Breakfast	0,45

2. Per l'attribuzione della parte variabile della TARI si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd)

nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, tabella 4a (Sud). Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

ATTIVITA'	COEFFICIENTE DI PRODUZIONE Kd
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2. Cinematografi e teatri, emittenti radiotelevisive	4,12
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,90
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53
5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie	5,20
6. Esposizioni ed autosaloni	5,04
7. Alberghi con ristorante, agriturismi	8,92
8. Alberghi senza ristorante	7,50
9. Case di cura e riposo	8,00
10. Ospedali	8,00
11. Uffici, agenzie, studi professionali	7,90
12. Banche e istituti di credito	8,90
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	9,90
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,22
15. Negozi partic, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquar.	7,90
16. Banchi di mercato beni durevoli	14,69
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02
20. Attività industriali con capannoni di produzione	8,25
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8,11
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25,00
23. Mense, birrerie, hamburgerie	22,40
24. Bar, caffè, pasticceria	18,00
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25,00
28. Ipermercati di generi misti	15,86
29. Banchi di mercato generi alimentari	25,00
30. Discoteche, night club	16,80
31. Bed & Breakfast	5,50

3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi del presente articolo viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

4. I locali e le aree adibiti ad attività non espressamente indicate nella classificazione di utenze recata dal citato D.P.R. n. 158/1999 e trasfusa nei precedenti commi 1 e 2 vengono associati, ai fini dell'applicazione della TARI, a quelli della classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

5. La TARI applicabile è unica, anche se per l'esercizio dell'attività sono utilizzate superfici con diverse destinazioni d'uso ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, anche per la loro elevata incidenza, assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile ad una specifica categoria tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una e dall'altra, per

l'applicazione della TARI si fa riferimento all'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

7. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo sono separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative, ma funzionalmente collegate all'immobile principale.

8. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la TARI, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la TARI dell'uso prevalente.

9. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione destinate all'uso esclusivo del custode, si applica il numero dei componenti risultanti nello stato di famiglia del custode, nonché i dati il numero dei componenti che vivono o dimorano con il custode, pur avendo stato di famiglia a parte. In mancanza del custode, il numero dei componenti si intende pari a 3, salvo prova contraria.

ART. 36 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata, in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 44.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 44.

ART. 37 RIDUZIONI DELLA TARI CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è istituito e attivato.

2. Alle utenze domestiche ubicate in "**case sparse**", così come evidenziate nel Progetto originale della raccolta "porta a porta" nelle allegate planimetrie, è applicata un'agevolazione nella misura del "**40%**" della quota variabile della tariffa non cumulabile con altre agevolazioni, fatta salva per quella di cui al comma successivo.

3. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati **isole ecologiche** hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente e secondo i criteri stabiliti da specifico provvedimento da adottare, cui si rinvia. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al **50%** della quota

variabile della tariffa. L'agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

4. Per le utenze domestiche, che praticano il “**compostaggio domestico**”, è applicata un'ulteriore autonoma agevolazione del “**30%**” **della quota variabile della tariffa**.

5. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 3, le utenze domestiche devono presentare una tantum, entro il termine del 31 dicembre, un'apposita comunicazione presso lo Sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE) del Comune di Teramo, corredata di dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico, presso l'abitazione principale o in un terreno agricolo ubicato nel territorio del Comune di Teramo, in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre, l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione o il terreno da parte degli incaricati dello Sportello, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, per godere dell'agevolazione, devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:

- l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza;
- le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo ed effettuare la pratica secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari;
- l'attività di compostaggio deve essere praticata in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza.

6. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, lo Sportello, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione verrà recuperata la quota di tariffa indebitamente beneficiata, con la sanzione nella misura del 30% e con gli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione allo Sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE).

8. Nei casi in cui il servizio di raccolta e trasporto, sebbene regolarmente istituito e attivato, non è di fatto svolto nella zona di residenza o di dimora anche saltuaria nell'immobile tenuto a disposizione o di esercizio dell'attività del contribuente, la **quota variabile della TARI è ridotta del 40%**.

9. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la TARI è dovuta per intero in proporzione al periodo di normale esercizio del servizio e con una **riduzione del 40% sulla quota variabile** per il restante periodo dell'anno nel quale il servizio non viene svolto.

10. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 **il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa**, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

11. Previa formale e motivata diffida dell'utente al competente Ufficio Comunale ed al SOGGETTO GESTORE attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove il Soggetto Gestore non provveda entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è **ridotto al 20%**, in relazione alla durata del servizio irregolare.

12. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato

una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

13. In relazione all'applicazione dei commi 10, 11 e 12 del presente articolo, il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare al competente Ufficio Comunale l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione.

14. L'applicazione della riduzione del tributo per mancato svolgimento del servizio, nelle ipotesi previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, qualora sia imputabile a negligente gestione del servizio da parte del SOGGETTO GESTORE, non può essere portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo, cui all'art. 31, comma 8 del presente Regolamento.

15. La Tari può essere ridotta per attività poste in essere nell'ambito dei progetti di "baratto amministrativo" sulla base di criteri e condizioni stabiliti da apposito regolamento comunale da adottare, cui si rinvia.

ART. 38

RIDUZIONE PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La parte variabile della TARI è ridotta del 50% nei casi di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, da parte di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in altro immobile ubicato all'interno del territorio comunale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, nella quale dovrà altresì essere espressamente dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione di controllo da parte del Gestore Unico, in collaborazione con il Comune;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo da parte di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località ubicate fuori del territorio comunale o nazionale, a condizione che tale destinazione e condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, nella quale dovrà altresì essere specificato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione di controllo del Gestore Unico, in collaborazione con il Comune;

c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e comprovata con copia della licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi della P.A. per l'esercizio dell'attività.

1-bis. La TARI è applicata in misura ridotta di due terzi, per ciascun anno, su una ed una sola unità immobiliare, adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono di norma applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione ed hanno effetto dal termine iniziale di decorrenza della corrispondente obbligazione. Nel caso di denuncia integrativa di precedente denuncia originaria o di variazione, consistente nella dichiarazione "ex novo" della sussistenza delle condizioni che danno diritto all'ottenimento delle suddette riduzioni, queste ultime vengono applicate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

4. L'utente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni che avevano dato luogo alla riduzione entro i trenta giorni successivi; in difetto si provvede d'ufficio al recupero della TARI a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano essere venute meno le condizioni che avevano dato luogo alla riduzione stessa, con applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 39

RIDUZIONE PER ATTIVITA', PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Su istanza dei titolari di attività produttive, commerciali e di servizi, da presentare allo Sportello e per conoscenza all'assessorato competente, per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del SOGGETTO GESTORE la parte variabile della TARI è ridotta, a consuntivo, di una percentuale pari al corrispondente beneficio prodotto alla gestione del servizio pubblico comunale.
- 1 - bis. Nell'ipotesi in cui l'agevolazione di cui al punto precedente venga concessa in seguito alla riduzione delle quantità conseguenti alla mancata locazione di locali commerciali, condizione per la concessione è la pulizia e l'arredo delle vetrine onde garantire il decoro urbano e la tutela dell'immagine del commercio cittadino.
2. A tal fine le suddette istanze devono essere corredate dalla documentazione dimostrativa delle spese sostenute per gli interventi tecnico-organizzativi in questione, nonché illustrativa degli interventi medesimi.
3. Lo Sportello TARI, entro trenta giorni dal ricevimento, sottopone le istanze in questione all'esame del responsabile tecnico individuato dal SOGGETTO GESTORE per i rifiuti solidi urbani ed assimilati, affinché sia determinata la riduzione da accordare per ogni singola fattispecie.
4. Su istanza dei titolari di attività produttive, commerciali e di servizi, per l'avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, la **parte variabile della TARI** è ridotta, a consuntivo, delle seguenti misure percentuali:
 - **50%**, se le quantità avviate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 35 al 50%;
 - **60%**, se le quantità avviate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 50,01 al 65%;
 - **70%**, se le quantità avviate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti superiore al 65%.
5. Agli effetti del calcolo di cui al comma precedente, dalle quantità avviate al recupero sono comunque esclusi i rifiuti conferiti al pubblico servizio ed i rifiuti di imballaggi terziari.
6. Ai fini dell'ottenimento delle riduzioni di cui al precedente comma 4, gli utenti devono allegare alle relative istanze un'apposita dichiarazione attestante la quantità totale annua di tutti i rifiuti prodotti, la quantità annua di quelli avviati al recupero e gli estremi di identificazione del soggetto a cui questi ultimi sono stati conferiti, la copia dell'ultimo modello unico di denuncia (M.U.D.) presentato, nonché la prescritta documentazione atta a dimostrare l'effettivo avvio al recupero (formulari di identificazione o, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento di recupero).
7. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate annualmente allo Sportello TEAM, a pena di inammissibilità, entro il 31 gennaio ai fini dell'applicazione delle riduzioni, ove spettanti, con efficacia dal 01 gennaio dell'anno precedente. In caso d'inizio degli interventi agevolativi o di recupero nel corso dell'anno precedente, le riduzioni stesse saranno applicate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio.
8. Il responsabile dello Sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE) entro trenta giorni dal ricevimento, sottopone le istanze in questione all'esame del responsabile tecnico del servizio rifiuti urbani individuato dal SOGGETTO GESTORE affinché nei trenta giorni successivi, sia accertata la sussistenza delle suddette condizioni ai fini del riconoscimento della riduzione.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo, essendo calcolate ed applicate a consuntivo, comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, come stabilito dal presente regolamento.
10. Le medesime agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse, previa richiesta documentata dell'interessato e parere favorevole dell'Ufficio competente, a chiunque, singolarmente o in forma collettiva, assuma a proprio carico la gestione e/o la manutenzione di un bene comune,

come individuato dal Regolamento Comunale per i Beni Comuni contestualmente alla sottoscrizione di apposita convenzione di affidamento con l'interessato. L'efficacia del presente comma è subordinata all'avvenuta adozione del predetto Regolamento Comunale.

ART. 40
SPECIALE AGEVOLAZIONE PER PARTICOLARI SITUAZIONI
ECONOMICO-SOCIALI O DI INTERESSE PUBBLICO

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di TARI, nei seguenti casi:

- a) abitazioni occupate da persone singole che non abbiano altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione minima e dalla rendita catastale dell'unità immobiliare abitata, se posseduta. Fermi restando i predetti requisiti reddituali, l'agevolazione è ugualmente concessa qualora l'abitazione sia occupata anche da altra persona portatrice di handicap;
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari il cui stato d'indigenza sia stato preventivamente accertato dall'Ufficio Assistenza Sociale del Comune di Teramo, ai sensi dell'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2004, con diritto all'agevolazione limitatamente all'anno solare nel quale si è verificato l'accertamento dello stato di indigenza;
- c) locali adibiti a sede di istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente assistenza e beneficenza;

2. L'agevolazione di cui al precedente comma è accordata sulla base delle singole richieste per iscritto e documentate con idonea certificazione attestante, per i casi di cui al punto a), anche la posizione reddituale dell'utente ed è applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

3. Per i casi di cui al punto b) del comma 1 la concessione dell'agevolazione di cui al presente articolo è effettuata d'ufficio e, a tal fine, l'Ufficio Assistenza Sociale è tenuto a comunicare annualmente al competente Sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE) i nominativi dei capifamiglia assistiti dal Comune.

4. I beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli rientranti nei casi di cui al punto b) del comma 1, per i quali si provvede d'ufficio, sono tenuti a denunciare il venir meno dei presupposti agevolativi entro i successivi trenta giorni. In difetto si procederà d'ufficio ad interrompere l'intervento sostitutivo del Comune per il pagamento della TARI a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano essere venuti meno i relativi presupposti, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

5. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è iscritta in bilancio su uno specifico intervento, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dalla TARI disciplinata dal presente Regolamento.

ART. 40-BIS
AGEVOLAZIONI PER LA PERDITA DI REDDITO A CAUSA DI LAVORI PUBBLICI

1. Gli esercizi commerciali e artigianali in zone precluse al traffico veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi sono esenti dalla TARI relativamente all'immobile adibito alla attività commerciale o artigianale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.

ART. 41
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 40, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 42

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del **50%**. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 43

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 44

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24, di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero mediante i servizi di pagamento elettronico predisposti dal Comune di Teramo, tramite il sito istituzionale, ai sensi dell' art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
2. Lo Sportello provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o

accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero 3 rate calcolate in acconto sulla base delle tariffe vigenti nell'esercizio precedente, ognuna pari al 25% aventi scadenza 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno di ciascun anno. La rata a saldo calcolata sul Piano economico Finanziario riferito all'anno di competenza verrà riscossa entro il termine del 31 ottobre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Lo Sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE) provvede al recapito degli avvisi bonari tramite posta ordinaria, per gli avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali secondo la normativa vigente in materia di notificazione degli atti.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 60, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 45 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

ART. 46 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari, come definite dal comma 669 della Legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti **in solido** all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante sarà tenuto al versamento della TASI **nella misura del 30%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 47 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 48

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per i fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, ovvero è ridotta del 50%. Per la definizione dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia a quanto previsto dal Regolamento IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico e artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42 del 2004 la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, ovvero è ridotta del 50%.

ART. 49

ALIQUEOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 50

DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente articolo, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

ART. 51
RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il tributo può essere ridotto o esentato con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe annuali.
2. Per usufruire delle riduzioni, esenzioni o detrazioni d'imposta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Teramo, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'imposta, apposita comunicazione scritta utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune.

ART. 52
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi, verde pubblico ed altri servizi relativi all'ambiente;
 - f. Servizi socio-assistenziali;
 - g. Servizi urbanistica e gestione del territorio.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio i costi di investimento e di esercizio, considerando sia i diretti che gli indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 53
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero mediante i servizi di pagamento elettronico predisposti dal Comune di Teramo, tramite il sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L.147/2013.
3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 54
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad Euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 55 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del successivo articolo.

ART. 56 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare allo Sportello TEAM la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dello Sportello TEAM, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento, nel caso di invio tramite PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;

- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 57

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito, dovute per tributi comunali, con quelle a credito. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi uguali o inferiori ai 12,00 (dodici) Euro.

ART. 58 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 59 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune e lo Sportello TEAM svolgono le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine possono:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune e lo Sportello TEAM hanno facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, lo Sportello TEAM, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, verrà notificato avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 60 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00 (cinquanta).

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00 (cinquanta).

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo del vigente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di Euro 100,00 (cento).

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 61 CONTENZIOSO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. All'imposta unica comunale si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 62
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 59, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 63
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad Euro 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 64
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, con l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente.
2. Il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto.
- 2 – bis. Si definisce temporanea situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero in situazioni soggettive quali: a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari – ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; b) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assorbimento del debito tributario.
- 2 – ter. A dimostrazione delle situazioni di impossibilità di cui ai commi precedenti richiamati il contribuente deve allegare uno dei documenti di seguito indicati: a) Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente); b) Certificazione mobilità/cassa integrazione; c) Certificato di disoccupazione; d) Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata.
Nel caso di Società o Enti in momentanea difficoltà economica, a dimostrazione va allegata la seguente documentazione; a) Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento; b) visura camerale; c) altro.
- 2 – quater. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. La concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a Euro 50.000,00 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 3 rate, anche non consecutive, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta comprensiva delle sanzioni per l'intero.

5. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
- fino ad Euro 150,00 nessuna rateazione;
 - da Euro 150,01 a Euro 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
 - da Euro 500,01 a Euro 1.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
 - da Euro 1.500,01 a Euro 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - da Euro 3.000,01 a Euro 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
 - da Euro 5.000,01 a Euro 20.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - da Euro 20.000,01 a Euro 30.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
 - oltre Euro 30.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- con autorizzazione di addebito in conto corrente.

ART. 65
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 66
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 66- BIS
**DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DERIVANTE
DALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE
STRUMENTALI DELL'UFFICIO TRIBUTI ED ALL'INCENTIVAZIONE DEI
DIPENDENTI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
- a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

ART. 67
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2019.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TIA, nonché della maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.